



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 100 DEL 8 febbraio 2017**

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dalla società VI.BO.T.E.C. Immobiliare e Finanziaria S.r.l. – Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento statico e funzionale dell'Istituto comprensivo "G. Siani" sito in via Capoferri, 15 – Importo a base di gara: € 1.144.369,77 - S.A.: Centrale di Committenza presso il Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN)

**PREC 118/16/L**

**Importi della sicurezza di un appalto - Costi sicurezza e oneri aziendali di sicurezza - differenze**

Gli importi della sicurezza relativi ad un appalto possono essere distinti in due categorie: i costi della sicurezza e gli oneri aziendali della sicurezza. La definizione dei primi spetta alla stazione appaltante, la determinazione e l'indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali della sicurezza rappresenta, invece, un obbligo posto a carico degli operatori economici concorrenti. Gli uni, dunque, sono oneri (*rectius* costi) non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze, gli altri sono oneri concernenti i costi specifici della sicurezza, connessi all'attività delle imprese, che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte.

**Articolo 131, comma 3, d.lgs. n. 163/2006**

**Articolo 87, comma 4, d.lgs. n. 163/2006**

**Articolo 100, d.lgs. n. 81/2008**

**Il Consiglio**

*Considerato in fatto*

In data 11 novembre 2016, prot. n. 167501, è pervenuta l'istanza di parere presentata dalla società VI.BO.T.E.C. Immobiliare e Finanziaria s.r.l. relativamente alla procedura di gara in epigrafe, con la quale è stata contestata la legittimità della scelta della stazione appaltante di ammettere, anziché escludere, le offerte presentate dalle società Al.Ta. Costruzioni s.r.l., Kareko General Construction and Service s.r.l. e Intorcìa Costruzioni s.r.l., in quanto contenenti un ribasso degli oneri di sicurezza indicati dalla *lex specialis*.

In particolare, secondo quanto rappresentato dall'istante, la stazione appaltante aveva indicato nella *lex specialis* gli oneri di sicurezza non ribassabili pari a 21.980,11 euro; oneri che «sono ricompresi nell'importo dei lavori (pari a 1.144.369,77) e difatti il computo metrico dei lavori in parola calcola in € 1.144.369,77 l'importo totale delle lavorazioni, di talché, nel momento in cui il bando di gara, partendo da una base d'asta di € 1.144.369,77 + iva, sottrae a tale somma i costi della sicurezza (€ 21.980,11+ iva), fa intendere al concorrente, senza alcun dubbio, che i suindicati oneri attengono chiaramente alla c.d. sicurezza aziendale».



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

Inoltre, nell'istanza di parere la società ha evidenziato di aver formulato la propria offerta indicando i costi della sicurezza aziendale e rispettando puntualmente gli oneri preventivamente stabiliti dalla stazione appaltante, pari a € 21.980,11; mentre gli altri concorrenti, Al.Ta. Costruzioni s.r.l., Kareko General Construction and Service s.r.l. e Intorcia Costruzioni s.r.l., avevano assoggettato a ribasso tali oneri in violazione della *lex specialis*, indicando, rispettivamente, € 3.500,00, € 9.540,31 e € 8.350,58, quali oneri della sicurezza aziendale. Tale circostanza avrebbe dovuto determinare l'esclusione degli altri concorrenti.

Con nota del 9 gennaio 2017, prot. n. 1465, è stato avviato il procedimento di precontenzioso, al quale hanno partecipato le società Al.Ta. Costruzioni s.r.l. e Kareko General Construction and Service s.r.l., che hanno contestato quanto sostenuto dall'odierno istante, mentre non hanno partecipato la società Intorcia Costruzioni s.r.l. e la stazione appaltante.

#### *Ritenuto in diritto*

La questione giuridica sottoposta all'attenzione dell'Autorità con l'istanza di parere in epigrafe presuppone la necessità di definire la distinzione presente nell'ordinamento tra costi della sicurezza e oneri della sicurezza aziendale.

Come noto, infatti, gli importi della sicurezza relativi ad un appalto possono essere distinti in due categorie: i costi della sicurezza e gli oneri aziendali della sicurezza.

I costi della sicurezza sono quelli derivanti dalla stima effettuata nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008, o dall'analisi della stazione appaltante, quando il piano non sia previsto. Tali costi, a cui l'impresa è vincolata contrattualmente, rappresentano "l'ingerenza" del committente nelle scelte esecutive della stessa e attengono esclusivamente alle spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché a quelle spese degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere, secondo le scelte di discrezionalità tecnica del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o della stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso.

Gli oneri aziendali della sicurezza attengono, invece, ai costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore, relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'impresa, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni nell'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico.

La differenza sostanziale, pertanto, tra le due categorie consiste nella diversità delle caratteristiche e della funzione dei relativi obblighi gravanti, rispettivamente, sulla stazione appaltante e sull'operatore economico. Infatti, mentre la quantificazione dei costi è rimessa alle stazioni appaltanti, la determinazione e l'indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali della sicurezza rappresenta, invece, un obbligo posto a carico degli operatori economici concorrenti.

Nel caso dei costi della sicurezza, ovvero la stima dei costi connessi alle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, è la stazione appaltante a definirli secondo le prescrizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ad indicarli nel bando di gara, nel rispetto dei principi di



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

progettazione delle misure di prevenzione o riduzione dei rischi, così come analizzati nei documenti progettuali. Si tratta, dunque, di costi predeterminati, non suscettibili di ribasso in sede di offerta (articolo 131, comma 3, d.lgs. n. 163/2006).

Diversamente, gli oneri della sicurezza sono quegli oneri che l'impresa sostiene per attuare la normativa vigente in materia, relativi sia all'organizzazione della sicurezza aziendale, ovvero alle voci relative ai principali obblighi in materia di sicurezza di ogni impresa, sia alla gestione ed organizzazione del cantiere. Essi sono indicati dall'operatore economico nella propria offerta e costituiscono un elemento essenziale della stessa (cfr. Consiglio di Stato, Adunanze Plenarie n. 19/2016 e n. 20/2016). Pertanto, la definizione di tali oneri non è effettuata preventivamente dalla stazione appaltante, bensì è rimessa al singolo concorrente, che è tenuto ad indicarli specificamente in sede di offerta. Si tratta de

.Gli uni, dunque, sono oneri (*rectius* costi) non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze, gli altri sono oneri concernenti i costi specifici della sicurezza, connessi all'attività delle imprese, che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte. I primi attengono, peranto, allo specifico appalto, per come definito dalla stazione appaltante, gli altri sono costi interni che l'impresa sostiene per la sicurezza nell'ambito dell'espletamento della propria attività economica.

Alla luce di tali considerazioni, occorre valutare le circostanze relative alla procedura di gara in questione e le contestazioni sollevate dalla società istante.

Dalla documentazione in atti, in particolare dal verbale di gara n. 6 del 29 dicembre 2015, si evince che la commissione di gara, in seguito alle obiezioni rappresentate dall'odierna istante, ha sostenuto che «nessuno dei concorrenti ha ribassato l'importo di € 21.980,11 relativo agli oneri inerenti i piani di sicurezza non soggetti a ribasso» indicati nel bando di gara.

Da tale circostanza può dedursi che gli oneri indicati dagli altri concorrenti cui si riferisce la società istante non attengono ai costi della sicurezza, bensì siano relativi agli oneri di sicurezza aziendale, che ogni operatore economico era tenuto ad indicare nella propria offerta.

Se, infatti, come indicato dalla commissione di gara, nessun concorrente ha presentato ribassi sugli oneri di sicurezza indicati nel bando, le somme riportate da ciascun concorrente nella propria offerta attengono non ai ribassi sui costi della sicurezza, bensì agli oneri aziendali della sicurezza, che, proprio perché costi interni e specifici per ogni concorrente in ragione delle caratteristiche aziendali, sono diversi per ciascun operatore economico.

Per tali ragioni le contestazioni sollevate dalla società VI.BO.T.E.C. Immobiliare e Finanziaria s.r.l. non sono accoglibili.

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato del comune di Sant'Angelo a Cupolo sia conforme ai vigenti principi in materia di contratti pubblici.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 febbraio 2017

Il segretario Maria Esposito